

Biblioteca “Gian Pietro Muratori” - Cavalese
Manoscritti Giovanelli - Gian Giacomo Giovanelli, Protocolli, n° 1, pp. 282-283

La Regola di Castello assegna il diritto di *vicinia* del defunto Martino Fassano alla figlia Giuliana, sposata con Cristano Iagerhecher di Trodena, abitante a Castello, preferendola alle due sorelle, sposatesi con *vicini* di altre ville di Fiemme

Castello, mercoledì 29 maggio 1619

Traduzione e sintesi del documento in italiano

In nome di Cristo, amen. Nell'anno della sua nascita 1619, indizione seconda, nel giorno di mercoledì 29 del mese di maggio, al solito *banco della reson* di Castello di Fiemme¹, Giurisdizione del Castello di Enn e Caldif, sono presenti come testimoni: Tommaso figlio del defunto Cristano di Pozza di Valfloriana e Baldassarre figlio del defunto Giacomo di Rover di Fiemme², persone conosciute ed appositamente chiamate per questa occasione.

In seguito alla recente delibera della Magnifica Comunità di Fiemme riguardo alla successione femminile del diritto di *vicinanza* sia nei beni di Regola sia in quelli della Comunità³, si è provvidamente deciso che, in caso di morte di un *vicino* della Comunità, avente come eredi solo delle figlie, qualora queste si siano sposate con forestieri, solo una di loro, o perché espressamente indicata dal padre, oppure, in assenza di tale indicazione, perché indicata dai parenti più prossimi, ovviamente con l'approvazione dell'autorità giudiziaria, può succedere nella *vicinanza* sia della sua Regola sia in quella della Comunità.

Si dà il caso che alcuni anni or sono sia morto Martino Fassano, abitante *vicino* della Regola e villa di Castello di Fiemme, che ha lasciato come sue eredi Anna, Margherita e Giuliana, sue tre figlie legittime e naturali, e nessun figlio maschio. La prima di loro ha sposato Giovanni Scarian di Varena; la seconda Giovanni Battista Varesco di Carano; la terza Cristano figlio di Giovanni Iagerhecher di Trodena⁴, un sarto abitante a Castello. I mariti delle prime due sono già di per sé *vicini* e partecipi dei diritti e dei beni comuni sia della loro Regola sia della Comunità della valle di Fiemme; il terzo invece è del tutto privo di tali benefici, anzi è costretto a pagare alla Regola di Castello, dove abita, la prescritta annua tassa d'incolato⁵.

Per tale motivo Cristano, a nome di Giuliana sua moglie, ha presentato richiesta ai parenti più prossimi delle tre sorelle figlie del defunto Martino Fassano, vale a dire a Giorgio Pizetto detto *del Dos*, a Martino Fedrigoto e ad Antonio Pizetto, tutti di Castello e tutti e tre qui presenti, affinché, ai sensi del quarto comma⁶ della delibera della Comunità, registrata nel libro dei nuovi ordi-

1 Il *banco della reson* a Castello, Giurisdizione tirolese, si trovava in località *Valinor* (vedi Italo Giordani – Tarcisio Corradini, *La giurisdizione di Castello di Fiemme e lo statuto del 1605*, Trento 2006, nota a p. 49).

2 Noto maso di proprietà della Comunità di Fiemme, situato nella Giurisdizione tirolese di Castello tra Capriana a monte e l'Avisio a valle.

3 Si riferisce alle nuove disposizioni della Comunità di Fiemme, approvate nel 1584, relative alla successione femminile nel diritto di vicinanza. Vedi *Le consuetudini di Fiemme*, Libri II, *del civil*, cap. 117 *Anticha et nova osservanza delle successioni delli beni communi* in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di I. GIORDANI, Cavalese 2002, pp. 279-280.

4 A Trodena vi erano altri *Iagerhecher*. Vedi Atti Trentini, Serie I, II. Fiemme, n° 12; anno 1633: elenco nominativo dei *fuochi* della giurisdizione vescovile di Fiemme, divisi per Regola. Elenco della Regola di Trodena: Melchior Iagerhecher *casalino sartore* e mastro Ioanne Iagerhecher.

5 È un fatto poco noto, ma documentato anche in altri statuti (ad esempio in quello di Cavalese) che i *forestieri*, oltre a non avere praticamente alcun diritto d'uso di beni comunali, dovevano pagare anche una tassa di *incolato*, che variava a seconda della persona e della sua condizione economica e familiare.

6 Tale comma così recita: “Che s'un padre vicino, qual non habbia figliuoli ma solum figliuole, manchasse senza testamento et senza ordinare qualla di dette figliuole dovesse succeder nella vicinanza et beni de commun, all' hora

ni del quartiere di Castello al n° 82⁷, sua moglie Giuliana, in quanto maggiormente bisognosa, sia designata e formalmente accettata come *vicina* e partecipe sia dei beni comuni della Regola di Castello sia di quelli della Comunità di Fiemme.

I sopra nominati parenti, a cui è nota la necessità e il bisogno di Giuliana, dato anche il fatto che le altre due sue sorelle sono sposate con *vicini*, designano a accettano Giuliana, qui rappresentata dal marito Cristano, come *vicina* della Regola di Castello e partecipe dei diritti di *vicinanza* della medesima Regola nonché di quelli della Comunità di Fiemme; così che lei stessa ed i suoi eredi, ai sensi della citata delibera, possa usare, godere e possedere i diritti di tale *vicinanza*, nello stesso modo in cui li usava, godeva e possedeva il suo defunto padre Martino e qualsiasi altro *vicino* della Regola; però sottomettendosi, come è tenuto a fare ogni buon *vicino* della Regola, agli oneri, spese e carichi che toccano a ciascuno in proporzione.

Fatto questo, Cristano a nome della moglie presenta domanda al signor Pietro Betta, vicario di Castello e notaio di Cavalese, che, a norma di legge, venga approvata e confermata dal tribunale la decisione presa dai parenti di Giuliana.

Il signor vicario, sentito quanto sopra esposto, informato della decisione presa dai parenti più prossimi, sentiti i regolani della villa di Castello, Giacomo Zanon e Giorgio Corradini, sentiti anche altri *vicini* della Regola, tutti presenti⁸, accoglie la domanda presentata da Cristano, approva e conferma a termini di legge l'elezione di Giuliana alle condizioni sopra esposte, stante anche l'espresso consenso dei regolani e degli altri *vicini* della Regola di Castello e viste le disposizioni della sopra citata delibera comunitaria.

Cristano ha pregato me, notaio infrascritto, di redigere un pubblico documento a perpetua memoria di tutto quanto sopra narrato e deciso⁹.

Io, notaio Giovanni Giacomo Giovanelli, su richiesta ho scritto.

Trascrizione del documento in latino

Reception in viciniam Castelli Iulianae uxoris Christani Iagherhecher sarctoris habitatoris Castelli

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo sexcentesimo decimo nono, indictione secunda, die vero mercurii vigesimo nono mensis maii, ad solitum banchum iuris villae Castelli Flemarum et Iurisdictionis Castrum Enn et Caldiffl.

Presentibus: Thoma filio quondam Christani a Putea vallis Florianae et Balthessare filio quondam Iacobi del Rover vallis Flemarum, testibus ambobus notis et ad infrascripta specialiter adhibitis et rogatis etc.

Ibique cum sit quod, vigore ordinationum spectabilis Communitatis vallis Flemarum noviter circa successiones vicinitatis mulierum in bonis communibus Regularum et ipsius Communitatis factarum, provide praecautum et consultum sit, quod, decedente quocunque vicino ipsius Com-

et in tal caso sia in arbitrio et potestà delli prossimi parenti delle sudette figliuole, con il parer però et decreto della superiorità, d'elizer et deputar una di dette figliuole alla succession delli beni communi, cioè quella che sarà più habile et sufficiente overo più bisognosa. Et quella, che in questo modo sarà elletta et deputata, debbia et possa succeder in detti beni et vicinanza, ancor che fosse overo se maritasse in persona forestiera; et l'altre siano escluse, maritandosi in persone forestiere, si come è detto di sopra."

7 Si riferisce allo statuto della Giurisdizione di Castello, rinnovato nel 1605, che al cap. 82 riporta per l'appunto le nuove disposizioni della Comunità di Fiemme, approvate nel 1584, relative alla successione femminile nel diritto di vicinanza. Vedi Italo Giordani -Tarcisio Corradini, op. cit., pp. 102-107.

8 È da mettere in rilievo questo fatto: che partecipano ed approvano anche tutti gli altri *vicini* di Regola ed i loro rappresentanti, altrimenti sarebbe stato assai più complicato dare effettuazione alla domanda di Cristano e alla scelta dei parenti. Questo non tanto per la condizione di Giuliana, che non era in discussione, ma per la conseguente accettazione di uno *straniero*, suo marito, che pure era di Fiemme e proveniente da un'altra villa di Fiemme!

9 Sembra quasi che il *neo-vicino* si voglia premunire contro un eventuale ripensamento dei Castellani.

munitatis, nullis post se relictis filiis masculis sed tantum foeminis, si nupserint personis forensibus una sola earum, nempe a patre ad id vocata et nominata, seu, hoc dicto patre non faciente, que a proximioribus, cum scitu et consensu superioritatis, ellecta fuerit in vicinitate eius Regulae et dictae Communitatis succedere possit.

Cumque sit quod iam nullis annis ellapsis ex hac vita decessit Martinus Fassanus, vicinus municeps Regulae et villae Castelli predicti, relictis post se Anna, Margareta et Iuliana eius filiabus legitimis et naturalis nullisque filiis masculis, quarum prima Ioanni Scariano Varenae, altera Baptista Varisco Cadrani et tertia Christano filio Ioannis Iagherhecher Trudenaе Flemarum sarctori, habitatori dictae villae Castelli, nupsit; et quia mariti duarum primarum immediate ex se ipsis sunt vicini et participes iurium et bonorum communium tam Regulae quam Communitatis ipsius vallis Flemarum, tertius vero poenitus huiusmodi beneficii expers immo ad soluendum predictae regulae Castelli ubi habitat annuam collectam obnoxius.

Quapropter idem Christanus, nomine predictae Iulianae eius uxoris, instetit a proximioribus dictarum sororum et filiarum quondam Martini Fassani, scilicet a Georgio de Pizetto dicto *del Dos*, Martino Ferighoto et Antonio de Pizetto, omnibus Castelli, ibidem presentibus, iuxta tenorem quarti capituli preallegatarum ordinationum registrarum in libro novorum ordinum quarterii Castelli sub capitulo 82, ipsam Iulianam eius uxorem tanquam magis indigentem in vicinam et participem iurium vicinitatis bonorum communium Regulae Castelli et Communitatis vallis Flemarum elligi et constitui.

Qui tres proximiores, considerata et cognita necessitate et indigentia ipsius Iulianae et stante maxime quod aliae duae sorores illius sunt in matrimonium copolatae personis vicinis, ipsam Iulianam (illius nomine stipulante et acceptante dicto Christano illius marito) ellegerunt, deputarunt et constituerunt vicinam regulae Castelli et participem iurium vicinitatis dictae Regulae et Communitatis Flemarum, ita ut ipsa et eius heredes, iuxta tenorem predictarum ordinationum, possit et valeat uti, frui, gaudere et possidere iura dictae vicinitatis, sicuti predictus quondam eius pater Martinus gaudebat et fruebatur ac quilibet alius vicinus dictae Regulae uti, frui et gaudere potest; subeundo tamen et faciendo eius ratam partem et portionem omnium onerum et factionum quas facit et facere tenetur quilibet bonus vicinus dictae Regulae.

Quibus stantibus, predictus Christanus, uxorio nomine ut supra, ibidem comparuit coram spectabili et magnifico domino Petro Betta, vicario Castelli et notario Cavalesii, instando per eius suprascriptam huiusmodi ellectionem ut supra factam eius officio approbari et confirmari, iuxta dispositionem predictorum ordinum.

Quibus intellectis, prefatus spectabilis vicarius, habita informatione de premissis a suprascriptis proximioribus et a ser Iacomo de Zanon ac ser Georgio Coradino regulanis villae Castelli atque aliis vicinis ipsius Regulae, ibidem presentibus, inherendo se idem dominus vicarius predictae ellectioni, stante etiam consensu et voluntate dictorum regulanorum et aliorum vicinorum Castelli et dispositione precitatorum ordinum, ipsam ellectionem vicinitatis in personam predictae Iulianae supra factam, cum conditionibus prenarratis, eius officio et iudiciali decreto et autoritate laudavit, approbavit et confirmavit omni meliori modo etc.

De quibus omnibus dictus Christanus quo supra nomine rogavit me notarium infrascriptum ut inde publicum conficiam instrumentum ad perpetuam rei memoriam.

Ego Ioannes Iacobus ioannellus notarius rogatus scripsi etc.